



COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto	3
Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta	3
Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo	4
Art. 5 - Soggetti passivi	4
Art. 6 - Esenzioni	4
Art. 7 - Misura dell'imposta	5
Art. 8 - Versamento dell'imposta	6
Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	6
Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta	7
Art. 12 - Sanzioni	7
Art. 13 - Riscossione coattiva	7
Art. 14 - Rimborsi	8
Art. 15 - Contenzioso	8
Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta	8
Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Laigueglia fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 e di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.
2. Aderendo al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 26/07/2017, il Comune di Laigueglia si è pertanto impegnato ad utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) nella misura di almeno il 60% per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e anche promuovendo accordi sovracomunali;
 - b) nella misura massima del 40% per il miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.
3. Il Comune si impegna altresì a non utilizzare gli introiti dell'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza tra le altre località turistiche.
4. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti ed azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo

1. Per la gestione della quota di gettito dell'imposta di cui all'art. 3 co. 2 lett. a), in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 32/2014 e ss.mm. e ii., in attuazione del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale provvederà, a seguito dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo, individuandone i Componenti tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed i soggetti aderenti alle associazioni di categoria più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
2. Al momento del suo insediamento, il Comitato si doterà di un proprio Regolamento interno di funzionamento che dovrà prevedere le modalità di approvazione delle decisioni nonché i criteri di votazione.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Laigueglia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.
4. Il soggetto gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune, in qualità di sostituto di imposta ed ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
 - g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un

accompagnatore per soggetto;

- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio ed agosto.
- i) il Comune di Laigueglia nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. Per le ipotesi previste dal precedente comma, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- a) per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- b) per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- c) per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;
- d) per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- e) per l'ipotesi di cui alla lett. j) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 7 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.
4. A causa della situazione economica determinata dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, in qualsiasi altra particolare situazione di difficoltà economico-sociale ovvero per qualsiasi specifica esigenza eccezionale, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'applicazione dell'imposta può essere esclusa, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1[^] giugno e il 30 settembre.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Laigueglia corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Laigueglia provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive, in qualità di sostituti di imposta, effettuano il versamento al Comune di Laigueglia entro il giorno 16 del mese solare successivo, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione. Essi hanno diritto di rivalsa e possono richiedere ai soggetti passivi la restituzione delle somme corrisposte al Comune per loro conto, salvo che questi ultimi abbiano già adempiuto al versamento ai sensi del precedente art. 8.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare:

a) entro il termine del 16 del mese solare successivo, una dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo mediante le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. In detta dichiarazione devono essere segnalate anche le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa trasmessa esclusivamente in via telematica con le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. *[Abrogato]*

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 9 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296-
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ai fini della decorrenza di detto termine, si considera la dichiarazione cumulativa e telematica presentata ai sensi del precedente art. 9 co. 4 del presente Regolamento.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e n. 472, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai soggetti gestori delle strutture ricettive responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 5 co. 4 del presente Regolamento, e ai soggetti di cui al precedente art. 10, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 bis. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui al precedente art. 9, da parte del soggetto gestore si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
3. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 9, 10 e 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9 co. 3.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.